

FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 2

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: ECM - Obbligo formativo triennio 2017-2019 - Completamento dell'obbligo formativo del triennio 2014-2016.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha fornito le indicazioni in ordine ai crediti formativi ECM per il triennio 2017-2019.

La suddetta Commissione nel corso della riunione del 4 novembre 2016 ha deliberato il nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 (All. n. 1) ed ha approvato la nuova delibera per l'implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio formativo 2017-2019, rivolta a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che possono accedere alla costruzione del dossier (All. n. 2).

La medesima Commissione, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha inoltre approvato la nuova delibera per i **"Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM"** che **sostituisce la precedente regolamentazione (All. n. 3) e ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.**

Con riferimento alla delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM l'art. 1 recante **"Obbligo formativo triennio 2017-2019"** prevede che:

"1. l'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Il Presidente

continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

2.I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell'obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).

3.I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell'obbligo formativo nel triennio 2017 -2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti".

Si rileva inoltre che all'art. 2 (**Certificazione per il triennio 2017-2019**) si prevede che il professionista sanitario possa richiedere al proprio Ordine provinciale l'attestato di partecipazione al programma ECM, contenente il numero di crediti conseguiti e il certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel caso in cui abbia acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.


In conclusione si invitano gli Ordini provinciali, nell'ambito della propria competenza territoriale, a dare ampia diffusione alla presente Comunicazione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 3



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

DELIBERA DELLA CNFC
IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM

Art. 1
(Obbligo formativo triennio 2017-2019)

1. L'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell'obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
3. I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell'obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.

Art. 2
(Certificazione per il triennio 2017-2019)

1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
 - a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
 - b) Certificato di completo soddisfacimento dell'obbligo formativo.
2. L'attestato di partecipazione al programma ECM contiene esclusivamente l'indicazione del numero di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino l'obbligo formativo nel triennio.
3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento dell'obbligo formativo nel triennio.
4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale all'art. 4 della presente delibera, concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.
5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente articolo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione nazionale per la formazione continua per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.

Art. 3
(Regole applicative)

1. I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo.
2. Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.

Art. 4
(Docente, tutor/relatore di formazione organizzata da Provider)

1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più di 50 crediti per un singolo evento.
2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l'attribuzione di crediti per più ruoli all'interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell'evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente', rispettando comunque il limite dei 50 crediti a partecipazione.
4. Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l'ora per ogni singolo co-docente. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione per singolo docente, deve essere di almeno mezz'ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
5. Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diversi (in qualità di docente/tutor/relatore in un'edizione e in un'altra come discente), può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il *provider*, nel caso il professionista sanitario partecipi come discente a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non

dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 5
(Eventi di formazione ECM)

1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tutti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il triennio formativo in cui vengono inseriti. L'evento formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione delle "Attività di ricerca" che possono durare fino a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del triennio formativo.

Art. 6
(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati dalla Commissione nazionale per la formazione continua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 01 agosto 2007, concernente il "*Riordino del sistema di formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 05 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR);

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 05 novembre 2009;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTO il documento sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;

VISTO il nuovo documento sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Sezione I nel corso della riunione del 22 novembre 2016;

CONSIDERATO che il Comitato di Presidenza nel corso della riunione del 1° dicembre 2016 ha espresso parere favorevole in merito al citato documento apportando alcune modifiche correttive;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 13 dicembre 2016 ha approvato il testo definitivo sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

DELIBERA

di adottare il documento allegato concernente i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che sostituisce il precedente. I criteri di calcolo previsti si applicano per gli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il Segretario
(Marco Maccari)

Il Vice Presidente
(dott.ssa Roberta Chersevani)

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITA' ECM

Criteri per l'assegnazione dei crediti ECM

Nella Tabella allegata sono indicati i criteri per l'assegnazione dei crediti al programma ECM e quindi al professionista sanitario che avrà seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto i momenti di valutazione.

Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 11 tipologie:

1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
3. VIDEOCONFERENZA (RES)
4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
6. ATTIVITA' DI RICERCA (FSC)
7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
8. E-LEARNING (FAD)
9. FAD SINCRONA (FAD)
10. FORMAZIONE BLENDED
11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO

Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine *blended* (sistema "misto"). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.

FORMAZIONE RESIDENZIALE

TIPOLOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA		
<p>Attività da svolgersi in sedi appropriate per la didattica in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque non superiore a 200 partecipanti previsti) e il livello di interattività di base è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.</p> <p>Altresì è possibile svolgere una sessione interattiva, se il numero dei discenti è limitato, coinvolgendo i discenti e aumentando il livello di interazione tra loro e i tutor/docenti. Si possono realizzare simulazioni, <i>role playing</i>, prove/esercitazioni e piccoli lavori di gruppo (massimo 25 partecipanti previsti a tutor fino ad un massimo di 50 partecipanti previsti per garantire un'adeguata partecipazione).</p> <p>E' possibile svolgere la prova di valutazione dell'apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell'evento, effettuando una singola compilazione del questionario (non ripetibile).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Valutazione di apprendimento documentata con una prova specifica ed attestata dal Provider 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 credito ogni ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti previsti; • 0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti previsti. <p>E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – numero di partecipanti previsti fino a 25; – presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente); – Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

2. CONVEGNI CONGRESSI SIMPOSI E CONFERENZE (oltre 200 partecipanti previsti)		
<p>Attività da svolgersi in apposite sedi che garantiscono una maggiore capienza, ma con valore formativo limitato, potrà essere acquisito un limitato numero di crediti in base alla documentazione di registrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata ad almeno il 90% della durata documentata preferibilmente con sistemi di rilevazione elettronica - Qualità percepita 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,3 crediti per ora (non frazionabile) fino a un massimo di 6 crediti
<p>Eventi che si svolgono all'interno di congressi e convegni tra cui Workshop, seminari, corsi teorici (con meno di 100 partecipanti previsti).</p> <p>E' possibile svolgere la prova di valutazione dell'apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell'evento, effettuando una singola compilazione del questionario (non ripetibile).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Valutazione dell'apprendimento documentata con una prova specifica ed attestata dal Provider 	<p>0,7 credito per ogni ora di partecipazione effettiva (non frazionabile) entro e non oltre i 100 partecipanti.</p> <p>I crediti formativi acquisiti per la partecipazione ai workshop, seminari, corsi teorici, ecc., escludono la possibilità di sommare i crediti formativi previsti con quelli del convegno, congresso, simposio, conferenza di riferimento.</p> <p>E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di partecipanti previsti fino a 25 - presenza metodologie interattive per eventi fino ad un massimo di 50 partecipanti previsti.

		<p>Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente).</p>
<p>3. VIDEOCONFERENZA (RES)</p>		
<p>Sono attività formative residenziali che prevedono forme di trasmissione a distanza usufruite dai discenti in simultanea in sedi definite e con la presenza del personale del provider e/o tutor e docenti. La videoconferenza non può prevedere forme di metodologie interattive ne incremento dei crediti per il numero dei discenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza documentata ad almeno il 90% della durata - Qualità percepita - Prova di verifica dell'apprendimento in base ai partecipanti previsti (vedi punto 1 "Formazione residenziale classica" e 2 "Convegni congressi simposi e conferenze") 	<p>Il numero dei partecipanti previsti è quello risultante dalla somma dei presenti nelle diverse sedi. Il numero dei crediti viene calcolato in base alle regole della formazione residenziale (vedi punto 1 "Formazione residenziale classica" e 2 "Convegni congressi simposi e conferenze") senza possibilità di incremento dovuta alla presenza metodologie interattive e al numero dei discenti.</p>

FORMAZIONE SUL CAMPO

4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)

Attività in cui il partecipante in modo attivo acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all'esecuzione di attività specifiche, all'utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali.

Si verificano in genere durante tirocini, training, periodi di affiancamento, attività di addestramento, supervisione in psicoterapia, etc.

Si svolgono in contesti lavorativi qualificati e sulla base di obiettivi ben identificati e di una programmazione specifica.

E' necessaria la presenza di un formatore tutor preferenzialmente nel rapporto 1:1 - 1:3 e comunque non oltre 1:5.

- Presenza documentata ad almeno il 90% della durata
- Qualità percepita
- Rapporto conclusivo a cura del tutor basato sulla valutazione dell'apprendimento valutata dal Tutor (indicato dal Provider accreditato che attesta i crediti)

I crediti sono assegnati al progetto/obiettivo sulla base dell'impegno:
1,5 credito ogni ora (non frazionabile)

E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per il criterio:

- Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)

Attività in cui l'apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l'organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l'analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc. Includono l'Audit clinico-assistenziale con revisione sistematica e strutturata di argomenti e contesti clinici.

Queste attività si svolgono di solito in ambienti lavorativi clinici ma si possono svolgere anche in sedi diverse (contesti lavorativi qualificati). E' possibile, e in alcuni casi necessario, l'uso di tecnologie informatiche per la comunicazione a distanza e per l'accesso alla documentazione.

Tra i gruppi di miglioramento possono essere identificate, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie (tutte attestate da Provider accreditato e validate dalla documentazione prodotta) che si realizzano con la partecipazione a gruppi di lavoro:

gruppi di lavoro/studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute, all'accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell'organizzazione di servizi, di prestazioni, della comunicazione con i cittadini, etc.; circoli di lettura di articoli scientifici, discussioni su casi clinici, su problemi assistenziali e cure primarie, circoli di gestione delle criticità di programmi di prevenzione e di emergenze.

comitati aziendali permanenti (ad esempio comitato etico, per il controllo delle infezioni, il buon uso degli antibiotici o del sangue, il prontuario terapeutico, la sicurezza ed emergenze sul lavoro, HACCP, ospedale senza dolore, etc.);

commissioni di studio (interaziendali, dipartimentali, aziendali)

comunità di apprendimento o di pratica: gruppo o network professionale con obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun componente è di beneficio

- Presenza documentata ad almeno 90% delle riunioni

- Qualità percepita

- Rapporto conclusivo basato su valutazione dell'apprendimento valutata dal Tutor

Per tutte queste attività è necessaria la designazione formale e la presenza documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider.

1 credito per ogni ora (non frazionabile)

E' prevista la possibilità di incremento, tranne per i comitati aziendali permanenti, di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro:

- Redazione di un documento conclusivo quale ad es. linee guida, procedure, protocolli, indicazioni operative (tranne audit clinico)
- Partecipazione di un docente/tutor esperto, esterno al gruppo di miglioramento, che validi le attività del gruppo
- Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale

Ogni progetto è accreditabile per un minimo di 6 ore, l'Audit è accreditabile per un minimo di 3 incontri/progetto.

all'intera comunità. Possono avvalersi anche di tecniche web.

Audit clinico e/o assistenziale: Attività in cui i professionisti esaminano il proprio operato e i propri risultati, in particolare attraverso la revisione della documentazione sanitaria e la modificano se necessario.

L'audit si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione delle aree cliniche e dei problemi assistenziali oggetto della valutazione, con conseguente identificazione del campione di pazienti;
- identificazione del set di informazioni da raccogliere per ciascun caso secondo modalità standardizzate, rilevanti ai fini della valutazione;
- identificazione dei parametri di riferimento (criteri, indicatori e relativi standard);
- analisi dei dati raccolti ai fini di un confronto tra i profili assistenziali e i loro esiti clinici documentati e gli standard di riferimento;
- definizione delle opportune strategie di miglioramento laddove sia stata riscontrata una significativa differenza tra i profili assistenziali documentati e gli standard professionali di riferimento;
- ripetizione del processo di valutazione e gli interventi attuati per ottenere e/o sostenere il miglioramento.

Pdta integrati e multiprofessionali: percorsi assistenziali che perseguono risultati relativi all'affermazione di buone pratiche evidence based ed al miglioramento degli assetti organizzativi e gestionali dell'assistenza.

6. ATTIVITA' DI RICERCA (FSC)

Attività di ricerca programmate da Provider accreditato:

Partecipazione a studi finalizzati a ricercare nuove conoscenze rispetto a determinanti della salute e delle malattie e alle modalità assistenziali.

Le tipologie sono:

- a. Studi osservazionali
- b. Studi epidemiologici
- c. Ricerca clinica
- d. Sperimentazione di farmaco o dispositivo medico (secondo la normativa vigente)

Attività approvata da specifica delibera del Comitato Etico secondo la normativa vigente.

La partecipazione si realizza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sperimentazioni cliniche, nell'ambito dello svolgimento della ricerca e prevede attività di studio e organizzazione di documentazione bibliografica, di collaborazione al disegno dello studio, di raccolta ed elaborazione di dati, di discussione in gruppo sui risultati, di redazione, presentazione e discussione di elaborati che possono dare esito a pubblicazioni scientifiche, etc.

- Presenza tra i nominativi degli investigatori (investigatore principale o coinvestigatore) approvata dal Comitato Etico/ partecipazione

- Rapporto conclusivo basato su valutazione dell'apprendimento valutata dal Responsabile del progetto e attestata dal provider

I crediti per ogni iniziativa, sono rilasciati in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito:

- 5 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
- 10 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 20 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi, non oltre i 24 mesi, e sempre entro il limite del triennio formativo.

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI

Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal Provider.

La formazione con strumenti informatici può avvenire attraverso materiali durevoli contenuti in uno specifico hardware (CD-ROM, DVD-ROM, BD-ROM, PenDrive, etc) o eseguendo un software distribuito che garantisce la ripetibilità della fruizione.

Non è prevista l'azione di un tutor, ma è richiesta la valutazione dell'apprendimento che costituisce anche la verifica della partecipazione.

- Presenza - partecipazione documentata dal test di verifica dell'apprendimento

- Qualità percepita

- Valutazione dell'apprendimento documentata da prova specifica e attestata dal Provider

1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.

8. E-LEARNING (FAD)

Utilizzazione di materiale didattico durevole e ripetibile attraverso l'utilizzo di tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet.

La fruizione avviene utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla formazione che garantisce l'utilizzo senza vincoli di orari specifici o di presenza in luoghi prestabiliti. La piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate.

La piattaforma tecnologica può prevedere percorsi modulari della formazione e processi intermedi di autovalutazione.

Possono essere aggiunti ambienti di collaborazione tra i discenti e canali di interazione sincrona e/o asincrona (entro 48h) con i docenti/tutor.

La verifica della partecipazione è assicurata dallo svolgimento della prova di verifica dell'apprendimento ed è garantita dalla rilevazioni delle operazioni registrate dal sistema, inoltre devono essere previste specifiche verifiche dell'identità del professionista.

- Presenza - partecipazione documentata dal test di verifica dell'apprendimento e dalle operazioni tracciate sulla piattaforma ed identificazione del professionista

- Qualità percepita

- Valutazione dell'apprendimento documentata da prova specifica e attestata dal Provider

1 credito per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.

E' prevista la possibilità di incremento di 0,5 crediti/ora per il criterio:

- Presenza di tutor dedicato e di ambiente di collaborazione (chat, forum)

9. FAD SINCRONA

Partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, webinar), fruibile in diretta tramite connessione ad Internet.

La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze.

Ogni sessione, inclusi gli interventi, deve essere registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile.

La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di formazione, inoltre devono essere previste specifiche verifiche dell'identità del professionista.

La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite una verifica dell'apprendimento da svolgersi al termine della sessione di formazione.

- Presenza rilevata dalla piattaforma, tracciatura delle operazioni effettuate ed identificazione del professionista

- Qualità percepita

- Valutazione dell'apprendimento documentata da prova specifica e attestata dal Provider

1,5 crediti per ogni ora (non frazionabile) di impegno previsto.

FORMAZIONE BLENDED

10. BLENDED

Integrazione tra diverse tipologie di formazione all'interno dello stesso percorso formativo con successione della fruizione tra la tipologie.

La modalità di verifica della presenza varia in base alle tipologie che compongono l'evento, essa avverrà secondo le singole modalità previste dalle diverse tipologie formative che compongono l'evento formativo.

La prova di verifica dell'apprendimento sarà effettuata secondo la tipologia formativa che conclude il percorso formativo del discente oppure è possibile effettuarla al termine di ciascun modulo; in tal caso, per la verifica dell'apprendimento dovranno essere valutate comparativamente tutte le verifiche somministrate nel corso dell'evento.

- Verifica della presenza in base alla verifica prevista dalle tipologie che compongono l'evento

- Qualità percepita

- Verifica dell'apprendimento con appropriati strumenti predisposti dal Provider che provvede l'attestazione

Si effettua la somma dei crediti dei singoli moduli utilizzando i criteri di assegnazione dei crediti definiti per le tipologie che compongono l'evento blended (RES; FAD o FSC).

11. DOCENZA, TUTORING E ALTRI RUOLI		
<ul style="list-style-type: none"> - Docenze/Relazioni a eventi residenziali - Docenze/relazioni/tutoring a eventi FAD - (tipologia 9) - Preparazione materiale durevole per eventi FAD e registrazioni per l'erogazione di un videocorso FAD (Docenza) – (tipologia 7-8) - Coordinatore/Responsabile scientifico qualora svolga l'attività di Docenza in attività di FSC 	Documentazione attestata dal Provider	- 1 credito per ½ ora (½ ora non frazionabile)
Tutoring per training individualizzato (FSC)	Documentazione attestata dal Provider	1 credito l'ora (ore non frazionabili)
Tutor in aula in eventi accreditati (RES)	Documentazione attestata dal Provider	0,5 crediti/ora (ore non frazionabili)
Tutor FAD (tipologia 7 e 8)	Documentazione attestata dal Provider	4 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 24 crediti per evento)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, comma 357 e 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base ai quali la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato Regioni del 1° Agosto 2007, che modifica l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'AgeNaS ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione stessa e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell' Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accredimento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 Agosto 2015 che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 gennaio 2016 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro per l'implementazione del dossier formativo individuale, con riguardo anche agli aspetti operativi del dossier di gruppo;

VISTA la rilevanza del dossier formativo, quale espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider;

CONSIDERATO inoltre il lavoro svolto dal precedente gruppo di lavoro, che ha terminato i lavori in data 10.10.2014, delineando le linee guida per la costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo;

DELIBERA

- 1) Ai fini della nuova fase di implementazione nella prospettiva del pieno sviluppo del dossier formativo, anche con riferimento agli aspetti operativi del Dossier di Gruppo, si definiscono i seguenti principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019, per tutti i professionisti sanitari, le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi e le rispettive Federazioni nazionali, gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che accedono alla costruzione del dossier.
- 2) Il Dossier Formativo (DF) può essere realizzato come DF individuale e DF di gruppo laddove le Aziende sanitarie, pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, rispettive Federazioni e gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie siano dotati di risorse adeguate, avendo come riferimento l'organizzazione in cui si sviluppa il gruppo stesso. Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende, dagli Ordini, dai Collegi, rispettive Federazioni e dagli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Il codice evento, il codice provider, il codice edizione e il codice dell'ente accreditante sono la chiave numerica identificativa della partecipazione ed evidenzia lo sviluppo nel tempo del DF dei professionisti, componenti il gruppo ed impegnati nella realizzazione del dossier.
Gli obiettivi formativi di cui ai vigenti Accordi Stato – Regioni dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell'offerta formativa



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

ECM in maniera da fornire al discente il numero degli obiettivi/aree a cui riferire i contenuti dell'evento, al fine di riportarlo correttamente nella progettazione del dossier. La descrizione e il numero degli obiettivi/aree devono essere riportati anche nell'attestato di partecipazione dell'evento e deve essere rendicontato al Cogeaps da parte del provider.

Per la formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai *provider* E.C.M.), gli obiettivi formativi di riferimento sono attribuiti da Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e dagli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle associazioni, gli obiettivi formativi saranno attribuiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Tenendo presente i bisogni formativi, nell'operatività della redazione del DF, individuale o di gruppo, si dovrà prevedere che il singolo o il gruppo professionale, sia esso espressione di struttura complessa, semplice o dipartimento/distretto o gruppo di miglioramento professionale od organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, ponderi la programmazione degli obiettivi da realizzare nell'arco del triennio, monitorandone la progressione per stadi di avanzamento annuale.

Il singolo professionista e/o le aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini, i Collegi, rispettive Federazioni e gli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, hanno la possibilità di impostare il proprio dossier identificando gli obiettivi tecnico-professionali, di processo o di sistema, dimensionando percentualmente gli obiettivi nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi. In questo modo si avranno a disposizione 10 obiettivi formativi in cui ricomprendere lo sviluppo formativo triennale.

La programmazione e pianificazione del dossier formativo di gruppo nelle aziende sanitarie pubbliche e private, negli Ordini, nei Collegi, rispettive Federazioni e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata nel rispetto della libertà, indipendenza ed autonomia dei professionisti.

Il dossier formativo di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

3) Il Dossier formativo prevede:

A) bonus per il professionista;

Il bonus viene erogato al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. Costruzione del dossier;
2. Congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
3. Coerenza relativamente alle aree - pari ad almeno il 70% - tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Al bonus di 20 crediti formativi sopra descritto, per il triennio successivo al 2017-19, avrà diritto il professionista sanitario che realizza il dossier formativo per l'intero triennio; parimenti ne avrà diritto il professionista che partecipa e realizza esclusivamente il dossier di gruppo. Nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nel secondo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 15 crediti formativi per il triennio successivo; nel caso in cui il dossier fosse elaborato e realizzato nell'ultimo anno del triennio si avrà diritto ad un bonus pari a 10 crediti formativi per il triennio successivo, sempre nel rispetto dei principi sopra indicati.

Nel caso in cui il medesimo professionista sanitario abbia elaborato più dossier formativi (Dossier individuale, di gruppo ecc..), il rispetto della percentuale di coerenza deve essere raggiunto in almeno uno dei dossier affinché si possa procedere all'attribuzione del bonus per il successivo triennio.

Il dossier deve essere costruito nelle tre aree previste dall'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuato per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

B) Soggetti abilitati alla costruzione del dossier formativo di gruppo:

- a. Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero un delegato per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o un suo delegato;



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

- b. Per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
 - c. Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui alla lettera "b".
- C) **Accessibilità alle informazioni riguardanti ogni singolo professionista (Dossier Individuale).**
Il professionista ha la possibilità di collegarsi al portale del Co.Ge.A.P.S. per verificare la propria situazione crediti e la realizzazione del dossier in qualsiasi momento.
- Soltanto una volta nell'anno solare il professionista ha la possibilità di modificare il proprio dossier al fine di adeguarlo anche a possibili mutamenti di ruolo e di incarico e/o a particolari esigenze formative sopravvenute. Saranno comunque visibili nella posizione generale del professionista, anche eventuali crediti maturati ma non coerenti con il dossier. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso dell'anno più di un incarico, previa allegazione della relativa documentazione sarà consentita la modifica del dossier formativo per più di una volta nel corso dell'anno solare previa approvazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua. In tale caso, l'istanza dovrà essere inoltrata presso la Segreteria della Commissione che, per il tramite del gruppo di lavoro sul dossier formativo, procederà al mutamento della posizione del professionista presso il Co.Ge.A.P.S.
- D) **Accessibilità delle informazioni riguardanti il gruppo (Dossier di Gruppo).**
Il responsabile del gruppo, previa richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale, avrà la possibilità di costruire il dossier del proprio gruppo presso il portale del Co.Ge.A.P.S. La richiesta di credenziali dovrà essere corredata della documentazione richiesta nella funzione informatica apposita.
Il responsabile del gruppo ha la possibilità di collegarsi al portale Co.Ge.A.P.S. per verificare la situazione crediti e la progressiva realizzazione del dossier di gruppo in qualsiasi momento. Il responsabile del gruppo deve avere la possibilità di modificare il dossier nel caso in cui vi siano dei mutamenti nella composizione soggettiva del gruppo.
- E) **Modifica del dossier formativo.**
Il dossier può essere modificato solo nel II e nel III anno del triennio formativo, nel caso in cui esso coincida con l'intero periodo di costruzione del dossier, ovvero nell'ultimo anno di costruzione del dossier: non possono essere conteggiati nel nuovo dossier formativo modificato, i crediti acquisiti prima della modifica stessa che non risultavano essere coerenti con il dossier costruito, al fine di evitare che il professionista sanitario che non rispetta il dossier inizialmente predisposto, modifichi lo stesso in modo tale da far rientrare i crediti acquisiti in funzione dell'anno successivo.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

Nel caso in cui il mutamento di area professionale all'interno dell'anno avvenga entro il 30 giugno, il sistema renderà efficace la modifica nell'anno stesso; nel caso in cui avvenga a partire dal 1 luglio, il sistema informativo renderà efficace la modifica per l'anno successivo. Solo nel caso in cui il professionista sanitario cambi nel corso del primo anno il proprio incarico, sarà consentita la modifica del dossier formativo nel corso dello stesso primo anno del triennio formativo. Alle stesse regole soggiace la modifica del dossier di gruppo.

- F) **Organizzazione degli obiettivi del dossier di gruppo.**
Il soggetto abilitato a costruire il dossier di gruppo coordina la formazione dei professionisti afferenti al gruppo stesso, al fine di coniugare le esigenze formative del soggetto abilitato di cui alla lettera "b".
- G) **Modalità di accesso al portale Co.Ge.A.P.S. e funzionalità a disposizione del professionista sanitario.**
1. Auto-registrazione del singolo professionista che accede al portale o del responsabile del gruppo in caso di dossier di gruppo. Il responsabile del gruppo abilitato all'accesso al portale e quindi alla costruzione del dossier di gruppo, nonché abilitato all'accesso alle informazioni riguardanti l'ammontare dei crediti del gruppo, dovrà preventivamente richiedere alla Segreteria della Commissione, per il tramite del gruppo di lavoro sul dossier formativo, l'autorizzazione alla registrazione al fine di richiedere il rilascio delle credenziali presso il Co.Ge.A.P.S.. Le singole strutture coordinano la richiesta di credenziali per ciascun gruppo.
 2. Visibilità dell'ammontare dei crediti ottenuti e di quelli ancora da acquisire. Tale funzionalità è resa disponibile a tutti i soggetti che possono accedere al Dossier individuale e di gruppo.
 3. Sezione dossier formativo: ciascun professionista o responsabile del gruppo costruisce il dossier accedendo ad ognuna delle tre aree di obiettivi, ricordando di avere giusto riguardo agli obiettivi tecnico – professionali.
 4. Una volta allestito il dossier tutti gli attestati di partecipazione ad eventi recanti l'obiettivo selezionato nel dossier saranno registrati automaticamente nel dossier dal sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. su comunicazione del provider. Si rammenta che nel caso di formazione individuale (formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni e tutte le attività formative non erogate dai *provider* E.C.M.), la registrazione delle partecipazioni E.C.M. nel database Co.Ge.A.P.S. avverrà a cura di Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

Per i professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate la registrazione dei dossier e della formazione individuale avverrà a cura dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

5. **Dossier Formativo:** supporti, collocazione, conservazione, trasmissione, accesso. Il dossier formativo è creato e gestito solo su supporto informatizzato messo a disposizione dal Co.Ge.A.P.S. I soggetti abilitati possono avvalersi del supporto informatico per la registrazione del Co.Ge.A.P.S. in ordine al dossier formativo di gruppo. I soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di ciascun Ordine, Collegio, rispettiva Federazione e Organismo maggiormente rappresentativo delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, hanno la funzione di tutor per i singoli professionisti ed hanno accesso ai dossier di gruppo dei singoli professionisti stessi. Tale accesso consente anche al responsabile della Formazione di fungere da interfaccia tra i singoli ed il gruppo nell'allestimento del dossier di gruppo e di promuoverne la costruzione. Il responsabile del gruppo è anche responsabile della verifica della congruità e realizzazione del dossier.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

	INDIVIDUALE	DI GRUPPO
COLLOCAZIONE	Spazio individuale specifico nel portale del Co.Ge.A.P.S. (in quanto consorzio di tutte le anagrafiche) messo a disposizione di ciascun professionista	Spazio condiviso tra i rappresentanti del gruppo per la collocazione del Dossier di gruppo nel portale del Co.Ge.A.P.S. inoltrato da soggetti abilitati. Tutti i dati devono confluire per via telematica nel database del Co.Ge.A.P.S.
CONSERVAZIONE	A cura del Responsabile del sistema informativo del Co.Ge.A.P.S.	A cura del Responsabile del sistema informativo del Co.Ge.A.P.S.
ACCESSO AI DATI	Nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy.	I responsabili del dossier di gruppo accedono solamente alle partecipazioni del professionista rientranti nel dossier di gruppo, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e privacy.
LETTURA	La lettura è consentita al singolo professionista.	La lettura della risultante del dossier di gruppo è ammessa dal soggetto proponente e da parte di tutti i professionisti afferenti al gruppo. La lettura della parte individuale del dossier di gruppo è ammessa dal soggetto proponente e da parte del singolo professionista.
INSERIMENTO E MODIFICA	Solo da parte del professionista una volta all'anno.	<i>Da parte del soggetto abilitato di propri Enti alla costruzione del Dossier di gruppo.</i>



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

- H) **Esercizi professioni o discipline.**
Dato che il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S registrerà nel dossier individuale o di gruppo solo le attività formative coerenti con le professioni e le discipline, il professionista ha la facoltà di inserire una professione primaria e se esercitata, anche di una seconda professione. Parimenti, il Professionista ha la possibilità di indicare due discipline esercitate per ogni professione.
- I) **Crediti acquisiti fuori da aree e obiettivi previsti dal dossier formativo.**
Alla fine del triennio i crediti acquisiti fuori dalle aree e obiettivi previsti del DF individuale e di gruppo saranno registrati in anagrafica crediti E.C.M. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo E.C.M. triennale ma non potranno essere ricompresi all'interno del dossier stesso.
- J) **Crediti acquisiti in qualità di docente.**
I crediti acquisiti ad eventi formativi E.C.M. in qualità di docente e tutor vengono ricompresi nel DF.
- K) **Il dossier formativo individuale rappresenta il punto di partenza per un curriculum formativo del professionista sanitario.**
All'interno del dossier individuale potranno essere annotate da parte del professionista anche attività non E.C.M., al fine di rendere lo stesso uno strumento idoneo e funzionale per il professionista anche al di fuori dell'ambito E.C.M. A tale scopo è prevista la creazione di una sezione dedicata all'interno della posizione personale del professionista sanitario nel portale Co.Ge.A.P.S.
- L) **Aree digitali nel Co.Ge.A.P.S.**
Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S. sarà predisposto per ricevere i dossier di gruppo inoltrati per via telematica dai soggetti abilitati di cui al punto n. 3, lett. "b", delle Aziende sanitarie pubbliche e private, degli Ordini, Collegi e rispettive Federazioni, degli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di inserire i percorsi formativi definiti. Una ulteriore area digitale sarà predisposta e resa disponibile ai soggetti abilitati per i dossier di gruppo al fine di inserire delle relazioni esplicative dell'attività svolta dai dossier di gruppo, per condividere le esperienze aziendali (pubbliche e private) realizzate, anche per favorire la diffusione delle esperienze e dei risultati raggiunti.
- M) **Il professionista sanitario può avere più dossier formativi in relazione alla propria posizione ed in riferimento al medesimo arco temporale (Dossier individuale, di gruppo, dell'Ordine ecc.); a livello informatico la sintesi del dossier di gruppo è la risultante della somma dei dossier di ciascun componente del gruppo.**



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

- N) Al fine di avere una valutazione positiva del dossier formativo e poter accedere al bonus, occorre la verifica positiva della congruità e realizzazione del dossier per ogni periodo per il quale sono intervenute variazioni.
- O) Nel caso di variazioni del dossier formativo nel corso del triennio, il sistema informatico provvederà a ridurre progressivamente la flessibilità nella scelta delle aree e degli obiettivi formativi.
- P) Nel caso in cui all'interno del triennio intervengano, in favore del professionista sanitario, cause di esonero o di esenzione per l'intero triennio il dossier formativo, ai fini dell'accesso al bonus, dovrà ritenersi non soddisfatto.
- Q) Il professionista sanitario nonché il soggetto promotore del dossier di gruppo che inoltra il dossier formativo attraverso il portale Cogeaps può chiedere, alla fine del triennio, l'esito relativo all'indicazione dell'Obbligo formativo individuale ed al relativo soddisfacimento, nonché il dossier completo delle partecipazioni che rispondono agli obiettivi del dossier formativo di gruppo e la disciplina del dossier formativo di gruppo;

In considerazione della ruolo rivestito dal dossier formativo individuale quale espressione di libertà, indipendenza e autonomia del professionista sanitario, la fase di verifica e controllo è affidata al professionista e alla competenza di Ordini, Collegi, rispettive Federazioni e Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni e alla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti non iscritti di professioni regolamentate ma non ordinate.

La fase di verifica e controllo per gli eventuali dossier di gruppo spetta invece alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi, rispettive Federazioni e agli Organismi rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni. Tali soggetti avranno il compito, relativamente ai dossier di gruppo inoltrati, di procedere alla verifica del rispetto degli istituti della presente Delibera.

Il raggiungimento della congruità e coerenza di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato, non incide in alcun modo sulle regole previste per la certificazione dell'assolvimento dell'intero obbligo formativo del professionista sanitario. Tale obbligo formativo può essere assolto, anche nella sua interezza, tramite il dossier formativo.

La rilevanza dello strumento del DF ai fini di un salto qualitativo del sistema ECM sollecita le regioni e le rispettive commissioni regionali ECM, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni e le rispettive Federazioni, le aziende sanitarie e le strutture pubbliche e private a promuovere



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione nazionale per la formazione continua

nelle forme ritenute più idonee l'adesione dei professionisti sanitari al progetto di implementazione e sviluppo del dossier formativo.

Il Segretario
(Marco Maccari)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Maccari', positioned below the printed name.

Il Vice Presidente
(dott.ssa Roberta Chersevani)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Chersevani', positioned below the printed name.